



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 181 – 21 LUGLIO 2021

Riunione del 19/07/2021

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

99.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Sig. Tardioli Luigi**
- **Sig. Bettucci Fabio**
- **Sig. Brozzi Leonardo**
- **Sig. Mariotti Gabriele**
- **Sig.ra Schiaffella Emanuela**
- **Sig. Stentella Alessandro**
- **Sig. Storri Mauro**

per i capi di incolpazione contestati dalla Procura Federale Reg. n. 74.20.21 e precisamente:

TARDIOLI LUIGI, BETTUCCI FABIO, BROZZI LEONARDO, MARIOTTI GABRIELE, SCHIAFFELLA EMANUELA, STENTELLA ALESSANDRO, STORRI MAURO: per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente, il primo e di Consiglieri gli altri, del CT FIPAV Umbria 1, in concorso tra di loro e con i componenti del CT FIPAV Umbria 2, violando i propri doveri istituzionali e le norme di amministrazione e contabilità federali, ex Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, Artt. 1,13,27,28,33 e 35 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV, Artt. 1,6,15 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità – Strutture Territoriali, Artt. 1 e 74 Reg. Giur., Art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché Artt. 2,4 e 5 Codice Etico FIPAV:



A) mancato di adottare corretti criteri di riscossione, imputazione e contabilizzazione di proventi derivanti da attività istituzionali, consentendo pagamenti per contanti, oltre che per contributi spostamenti gare e rilascio di dispositivi di firma digitale, anche per le quote di partecipazione al corso allenatori 2018 e di aggiornamento 2019-2020, in parte queste ultime nemmeno contabilizzate, valorizzandole, nelle scritture contabili, cumulativamente e non per singolo versamento, così, tra l'altro, impedendo controlli di riscontro per nominativo di partecipante, nonché per aver consentito, in relazione ai detti corsi abilitanti, che Farnesi Claudio, Responsabile del Settore Tecnico, gestisse, con una sorta di contabilità separata e non ufficiale, i relativi introiti salvo poi riversarli, cumulativamente e tardivamente, nelle casse del Comitato, con ciò determinando inammissibile alterazione della regolarità e progressività delle scritture contabili obbligatorie;

B) consentito che nei campionati di competenza e relativamente alle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 fossero chiamati a svolgere funzioni di Arbitro Associato e Segnapunti Associato soggetti privi della relativa abilitazione per non aver frequentato i relativi corsi ovvero, pur frequentandoli, per non aver superato positivamente il test finale abilitante, nonché per aver consentito che, in relazione alle stesse stagioni sportive, svolgessero funzioni di allenatore anche tecnici privi della qualifica abilitante di Smart Coach ed anche concesso a tecnici non abilitati deroghe alla normativa federale, non consentite né autorizzate;

Contestate, per entrambi i capi di incolpazione, le aggravanti di cui alle lettere A, C, G e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento, il Presidente fissava al giorno 19 Luglio 2021 l'udienza per la comparizione delle parti.

Alla discussione era collegato in videoconferenza il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, il sig. Stentella Alessandro, la sig.ra Schiaffella Emanuela ed il sig. Tardioli Luigi.

Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati chiedendo irrogarsi la sanzione della sospensione.



Il sig. Stentella rendeva dichiarazioni libere lamentando come la procura federale nell'esercitare l'azione non avesse distinto la rappresentazione del deferimento fra il Comitato Territoriale Umbria 1 e il Comitato Territoriale Umbria 2, nonostante i due comitati fossero completamente distinti fra di loro, sia per organi che per la gestione tecnica e contabile.

Nel riportarsi alla memoria sottoscritta dagli incolpati, lo Stentella eccepiva come l'unica prova fosse costituita da un AUDIT, non sottoscritto o riferibile ad alcuno, e che comunque l'imputazione fosse confusa poiché non distingueva quanto riferibile ad un Comitato da quanto riferibile all'altro.

Con la stessa memoria gli incolpati in relazione al capo A precisavano che i fatti contestati non trovano alcun riscontro nella documentazione della Procura ed in particolare che gli appunti contenuti nella relazione-esposto si riferissero in maggior parte al comitato Umbria 2 e non all'Umbria 1. Anche per i rilievi relativi alle firme digitali e ad introiti dei corsi nella memoria si affermava come gli stessi si riferissero ad una singola persona ma non al comitato. Anche i bonifici effettuati da una singola persona cumulativamente risulterebbero registrati con indicata nella causale la motivazione.

Per quanto riguarda l'incolpazione ai Consiglieri ed al Presidente di aver consentito pagamenti in contanti si evidenziava nella memoria come in alcune occasioni fosse stato necessario procedere con i pagamenti in contanti per la dislocazione dei punti di raccolta fuori sede o per possibili malfunzionamenti della apparecchiatura; ciò in assenza di una norma federale che vietasse i pagamenti in contanti.

Sull'ulteriore incolpazione relativa all'utilizzo per la funzione di arbitri e segnapunti di soggetti privi di abilitazione, nella memoria si affermava che la responsabilità era delle società che avevano indicato i nominativi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalle risultanze degli uffici FIPAV fatti propri dalla lettera del Segretario generale che li inviava alla procura per le valutazioni sulle responsabilità disciplinari.

Nessun ignoto estensore pertanto della relazione poiché l'elaborato, costituente esposto,



proviene dal Segretario generale che lo ha fatto proprio.

Per quanto riguarda i singoli addebiti, nell'incolpazione si contesta non tanto l'aver percepito somme in contanti – pratica che dovrebbe essere limitata a dimostrate situazioni particolari - quanto la mancanza di specifica imputazione dei singoli incassi rendendo impossibile riferire a singole operazioni i pagamenti.

I bonifici effettuati cumulativi e provenienti da un conto privato, non costituiscono certamente una corretta gestione economica e contravvengono ai principi contabili che impongono poi la redazione di un bilancio dettagliato.

Sul punto gli incolpati hanno tentato di giustificare rilevando come non vi sia stata alcuna sottrazione di denaro ma come le poste siano state comunque registrate. La giustificazione non appare sufficiente poiché la cumulativa causale nei versamenti va a confermare un'errata tenuta della contabilità, che va poi ad incidere sulla correttezza formale di tutto un bilancio.

La giustificazione tentata relativamente al secondo capo di incolpazione trova un limite nelle norme.

Risulta infatti documentalmente come nonostante alcuni partecipanti al corso arbitri associati non avessero superato l'esame, il Comitato abbia abilitato d'ufficio i soggetti; a nulla valgono sul punto le sollecitazioni delle società poiché è l'organo federale deputato al rispetto delle norme.

Va infine evidenziato come il Presidente del Comitato sig. Tardioli nell'audizione dinanzi alla procura si sia assunto ogni responsabilità per i fatti contestati, di fatto ammettendo gli illeciti anche se i provvedimenti, a suo dire, erano stati adottati nell'ottica del perseguimento dei fini istituzionali.

La responsabilità per quanto contestato risulta pari per tutti gli incolpati poiché è l'intero consiglio che ha contribuito a concretare l'illecito approvando i bilanci e le delibere adottate. Nella valutazione della sanzione si ritiene di dover tener conto del fatto che nel concretare l'illecito non si possa parlare di dolo ma semplicemente di colpa per non aver seguito le regole federali

PQM

Dispone la sanzione per i tesserati Tardioli Luigi, Fabio Bettucci, Leonardo Brozzi, Gabriele Mariotti, Emanuela Schiaffella, Alessandro Stentella e Mauro Storri con la



sospensione da ogni attività federale per mesi sei ciascuno.

Roma, 20 luglio 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 luglio 2021